

DELIBERA N. 37/23/CIR

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI MEWECOM ITALIA
S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 30, COMMA 10, DEL D. LGS. N.
207/2021 (CONTESTAZIONE N. 4/23/DRS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'11 ottobre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito Codice;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS, nel seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTO il provvedimento n. 4/23/DRS del 12 giugno 2023, disceso da tutti gli atti formati ed acquisiti dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, recante “*Contestazione alla società Mewecom Italia S.p.A. per violazione dell’art. 30, comma 10, del decreto legislativo n. 207/2021*”;

CONSIDERATO che, nel procedimento, sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

Premessa in fatto

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità, mirata a verificare l’uso delle numerazioni a sovrapprezzo da parte di Mewecom Italia S.p.A. (nel seguito Mewecom e/o la Società), in qualità di società che offre servizi di comunicazioni elettroniche, e delle sue interazioni con *content provider*, in qualità di propri *partners* commerciali, l’Autorità ha proceduto all’invio di specifiche richieste di informazioni a tale Società.

Più specificamente l’Autorità, in data 14 dicembre 2022 ha inviato a Mewecom una prima nota con la quale si richiedeva alla medesima di compilare una tabella *excel*, a tal fine predisposta ed allegata, per ciascuna delle numerazioni a sovrapprezzo (con codice 89x) gestita dalla medesima Società, nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 novembre 2022, inserendo più righe utili ad indicare se la stessa numerazione fosse eventualmente stata data in uso a più soggetti o nel caso di altre motivazioni.

Nella medesima nota si richiedeva altresì di fornire informazioni riguardo alla ricezione di eventuali segnalazioni relative a presunte condotte fraudolente o non conformi alle norme, avanzate da società o persone fisiche. Nella richiesta si indicava, di fornire, ad esempio, informazioni relative anche all’eventuale invio di SMS contenenti invito a chiamare numerazioni a sovrapprezzo, nonché di descrivere le azioni eventualmente messe in atto da Mewecom per contrastare tali condotte ed infine di fornire copia dei contratti stipulati con i soggetti corrispondenti a segnalazioni ricevute, incluso l’eventuale scambio di note riferite a siffatte segnalazioni.

La nota di cui sopra, nel rappresentare l’importanza delle informazioni richieste, evidenziava – richiamando la normativa a riguardo - anche che ritardi, inesattezze ed omissioni nella trasmissione dei dati costituivano oggettivamente un ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza di competenza dell’Autorità.

In questo senso, si richiedeva a Mewecom, di trasmettere quanto richiesto, sottoscritto con firma digitale, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione della nota, a mezzo posta elettronica certificata dell’Autorità all’indirizzo indicato.

La società Mewecom, con riferimento a quanto richiesto dalla Autorità, rispondeva con sola ed irrituale *e-mail* in data 24 dicembre 2022, confermando la volontà di fornire un più esaustivo riscontro alle richieste dell’Autorità, e comunicava “...*anche in forza della particolarità del periodo ...*” la necessità di “...*di fornire tutti i dati raccolti entro la data del prossimo 30 dicembre 2022*”.

In data 4 gennaio 2023 Mewecom, ancora informalmente attraverso una *e-mail*, forniva un parziale riscontro alle richieste, inviando la tabella *excel* compilata, in alcune parti e precisamente sulle numerazioni a sovrapprezzo gestite dalla Società ma, ad esempio, omettendo ogni indicazione in merito ad eventuali segnalazioni riguardanti presunti comportamenti fraudolenti o non conformi a norme.

La medesima Società, nella suddetta *e-mail*, specificava altresì che le “*ulteriori note esplicative richieste saranno indirizzate alla Vostra attenzione debitamente sottoscritte con firma digitale da parte del Legale rappresentante la Società*”.

L’Autorità, infine, con un’ulteriore nota del 27 febbraio 2023 sollecitava Mewecom all’invio delle informazioni in forma completa (come richiesto sin dalla prima nota del 4

dicembre 2022), assegnando ancora un ultimativo ed essenziale termine (“... *entro e non oltre*”) di cinque giorni dalla ricezione della citata nota.

La Società non ha riscontrato la richiesta.

Conseguentemente, in esito a tutte le attività accertative di cui sopra, è stato notificato alla società Mewecom Italia S.p.A., in data 12 giugno 2023, il provvedimento di contestazione n. 4/23/DRS.

Nel provvedimento di contestazione n. 4/23/DRS, alle cui motivazioni integralmente si rinvia, l’addebito è disceso da evidenze oggettive e documentali di cui agli elementi acquisiti nel corso dell’attività di vigilanza condotta dall’Autorità.

Giova, ad ogni buon conto, richiamare la normativa di riferimento nel cui ambito inquadrare il caso in esame e la disciplina allo stesso applicabile.

In particolare, per quanto concerne il rifiuto o l’omissione nel fornire tutte le informazioni ed i documenti richiesti dall’Autorità, il decreto legislativo n. 207/2021 (Codice) all’art. 30, comma 10, stabilisce che: *“fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00”* (enfasi aggiunta).

La posizione della società Mewecom Italia S.p.A.

Successivamente alla notifica del citato provvedimento di contestazione n. 4/23/DRS, in data 12 giugno 2023, la società Mewecom Italia S.p.A. non ha avanzato istanza di accesso agli atti procedurali né ha depositato memorie difensive e neppure ha richiesto di essere ascoltata in audizione, così come previsto dal Regolamento, rispettivamente agli articoli 8 e 9 del medesimo.

Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico della società Mewecom Italia S.p.A. di cui alla contestazione n. 4/23/DRS

Le verifiche svolte hanno consentito di appurare che Mewecom Italia ha posto in essere le violazioni in precedenza indicate.

Dalle dovute attività di verifica dell’Autorità, è oggettivamente emerso che Mewecom, a riscontro di quanto richiesto con nota del 14 dicembre 2022 (*“compilare una tabella excel*

per ciascuna delle numerazioni a sovrapprezzo (qualsiasi numerazione con codice 89x) gestita dalla Società nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 novembre 2022, inserendo più righe nel caso la stessa numerazione fosse stata data in uso a più soggetti o per altre motivazioni; fornire informazioni riguardo ad eventuali segnalazioni di presunte condotte fraudolente o non conformi alle norme, avanzate da Società o persone fisiche, quale, a puro titolo di esempio, l’invio di SMS che invitano a chiamare numerazioni a sovrapprezzo; fornire una descrizione delle azioni messe in atto da codesta Società per contrastare tali condotte; fornire una copia dei contratti stipulati con i soggetti corrispondenti alle segnalazioni pervenute e dello scambio di note riferite alle segnalazioni pervenute”) ha, invece, trasmesso una tabella excel con l’elencazione delle numerazioni a sovrapprezzo gestite, non completando però la richiesta delle informazioni – sopra evidenziate. Sono stati in sostanza forniti dati parziali ed incompleti, peraltro anche sollecitati dalla Autorità che, come sopra riportato, aveva pure concesso una dilazione del termine di dieci giorni rispetto all’originaria tempistica indicata nella nota del 14 dicembre 2022.

La Società, inoltre, insistendo nell’adottare irrituali forme comunicative (*e-mail* in luogo dell’invio a mezzo posta elettronica certificata) non ha neppure provveduto a giustificare l’incompletezza della risposta, benché ne fosse stata evidenziata la necessità.

La vigente normativa sopra richiamata, relativa all’obbligo in capo: “...*ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti*” evidenzia, per l’appunto, la imprescindibile necessità di accurate conoscenza di ogni dettaglio finalizzato a consentire all’Autorità di svolgere correttamente e compiutamente le dovute attività di verifica su potenziali e/o oggettive circostanze che possano danneggiare il regolamentato mercato di riferimento.

Ed è dunque evidente che un parziale riscontro – limitato peraltro a dati non particolarmente utili se disgiunti da quelli richiesti – integra un inadempimento alla richiesta formulata dall’Autorità.

E ciò è di palese evidenza per un soggetto che, quale operatore di uno specifico settore, dispone di strumenti sufficienti a valutare il peso di siffatta omissione di informazione.

Valutazioni istruttorie

La documentazione agli atti conferma, quindi, oggettivamente che, Mewecom Italia S.p.A. (PARTITA IVA 04348720824) con sede legale in Viale Alcide De Gasperi n. 50, Palermo, ha violato l’articolo 30, comma 10, di cui al d. lgs. n. 207/2021 per non aver fornito nei tempi indicati le fondamentali informazioni dovute di fatto ostacolando indagini e verifiche, da parte dell’Autorità.

A siffatte e sostanziali considerazioni deve poi aggiungersi – quale significativa circostanza a corredo - il comportamento di evidente disinteresse della Società verso l'avviato procedimento sanzionatorio avendo rinunciato ad ogni possibile forma di partecipazione.

Conseguentemente, ciò che rileva, sul piano afflittivo, è che la società Mewecom Italia S.p.A., violando l'articolo 30, comma 10, del Codice ha disatteso l'obbligo previsto a suo carico. La disposizione, infatti, prevede che: “...*ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00*”.

Quindi, per tutto quanto fin qui premesso, in base al quadro normativo e regolamentare richiamato e agli atti acquisiti nel procedimento appaiono sussistere i presupposti per l'adozione di provvedimento di ordinanza ingiunzione, confermando quanto già accertato e contestato alla Società, con atto di contestazione n. 4/23/DRS del 12 giugno 2023, per la violazione dell'articolo 30, comma 10, del d.lgs. n. 207/2021.

Quanto, poi, alla determinazione del *quantum* attribuibile quale sanzione amministrativa, rilevano i criteri di cui all'articolo all' art. 11 della legge n. 689/81 e dunque: “...*la gravità della violazione; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; la personalità dell'agente e le condizioni economiche dell'agente*”.

Ed infatti, in base al complesso delle valutazioni suesposte, il peso dei comportamenti di Mewecom , da correlare al criterio della gravità del proprio agire, appare compatibile con l'applicazione di una sanzione quantificabile – nel *range* di riferimento dell'articolo 30, comma 10, del Codice – nel quadruplo dell'edittale, atteso che l'elemento soggettivo rilevabile nel caso di specie, e come suesposto, consiste nell'avere volontariamente omesso di comunicare con completezza le richieste dell'Autorità, limitandosi a fornire invece un riscontro parziale, nonostante il congruo tempo concesso per adempiere.

A tali circostanze si aggiungono anche le considerazioni in ordine alle condizioni economiche della Società gravata, anch'esse rilevanti per la determinazione del *quantum* di sanzione applicabile. Si evidenzia infatti a riguardo che la capacità economica della medesima, dai bilanci pubblicamente disponibili, appare certamente in grado di sopportare la misura afflittiva.

Per tutto quanto precede, tenuto anche conto delle peculiari circostanze caratterizzanti il caso di specie, considerata la natura e gli effetti della violazione, e confermando a carico della società Mewecom Italia S.p.A., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede legale in Viale Alcide De Gasperi n. 50, Palermo, la violazione dell'art. 30, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche (come integrato dal d.lgs. n.

207/2021, appare complessivamente equo disporre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente determinata in euro 60.000 (sessantamila/00) in applicazione del richiamato articolo 30, comma 10, del Codice.

Determinazione della sanzione

Come noto, nella determinazione del *quantum* attribuibile quale sanzione amministrativa rilevano i criteri di cui all'articolo all' art. 11 della legge n. 689/81.

a: gravità della violazione:

in base al complesso delle valutazioni suesposte, il peso dei comportamenti di Mewecom, da correlare al criterio della *gravità* del proprio agire, appare compatibile con l'applicazione di una sanzione nel quadruplo del minimo edittale – nell'ampio *range* di riferimento dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 207, atteso che l'elemento soggettivo rilevabile nel caso di specie, come suesposto, consiste nell'aver consapevolmente leso l'interesse dell'Autorità di disporre, con presunzione *iuris et de Jure*, di ogni dato ed informazione richiesta per attendere compiutamente alle proprie funzioni;

b: opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:

è rilevabile l'oggettivo disinteresse societario ad una fattiva collaborazione con l'Autorità e l'altresì del pari evidente disinteresse nei riguardi del procedimento avviato a suo carico, mancando anche di esercitare i propri e garantiti diritti difensivi;

c: personalità dell'agente:

per il ruolo che oggettivamente Mewecom da anni occupa nel mercato si può ritenere che la stessa sia comunque dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme al cui rispetto è tenuta e relativamente alle quali ha, sia nel corso del procedimento di vigilanza che successivamente, dimostrato una insufficiente attenzione.

In ordine, infine, alle condizioni economiche della Società gravata, anch'esse rilevanti per la determinazione del *quantum* di sanzione applicabile, si evidenzia che date le dimensioni della stessa ed i volumi economici dichiarati e attestati con documentazione pubblicamente reperibile suggeriscono, in uno con gli elementi su riferiti, l'applicazione della previsione di cui al già richiamato articolo 30, comma 10, del Codice.

Ragion per cui, tenuto anche conto della peculiarità del caso di specie, considerata la natura e gli effetti del fatto punibile, e confermando a carico della società Mewecom Italia S.p.A. in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Via Alcide De

Gasperi n. 50, Palermo, la violazione dell'articolo 30, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche, appare complessivamente equo disporre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria determinata in euro 60.000 (sessantamila/euro);

RILEVATA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 1.150.000. come da richiamato articolo 30, comma 10, del Codice;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 60.000 (sessantamila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano i predetti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del d.lgs. n. 207/2021, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

a carico della società Mewecom Italia S.p.A., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede legale in via Alcide De Gasperi n. 50, Palermo, la violazione dell'articolo 30, comma 10, del d.lgs. n. 207/201;

ORDINA

alla predetta società Mewecom Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000 (sessantamila/00);

INGIUNGE

alla citata società, Mewecom Italia S.p.A. (PARTITA IVA 04348720824) in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede legale in Via Alcide De Gasperi n. 50, Palermo, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 60.000 (sessantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 10 (già art. 98, comma 9,) del Codice delle comunicazioni*”

elettroniche, con delibera n. 37/23/CIR” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900, per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 37/23/CIR*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Mewecom Italia S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba